

10. La certificazione di ottemperanza

L'art. 17, Legge n. 68/99 stabilisce che le imprese, sia pubbliche che private -qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni- sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

La sostituzione della richiesta di certificazione di ottemperanza con l'autocertificazione da parte dell'azienda, non è una semplice facoltà di scelta del datore di lavoro, ma l'unica prassi da adottare. Sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell'azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali del collocamento dei disabili per verificare la veridicità delle autocertificazioni.

Nella Città Metropolitana di Milano, a partire dal 1° giugno 2017, la procedura di verifica e controllo delle dichiarazioni sostitutive è stata completamente informatizzata mediante l'utilizzo del portale SINTESI. La procedura prevede che l'ente/società appaltante indichi una data precisa con riferimento alla quale l'ottemperanza deve essere verificata e a tale data il servizio occupazione disabili effettuerà i controlli.

Si ricorda che l'eventuale difformità dell'autocertificazione della situazione che verrà accertata o la sua incompletezza non potranno essere sanate a posteriori.